

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica tutela le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte, gli antichi mestieri e i pubblici esercizi in attuazione del secondo comma, lettera *s*), e del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni:

a) le botteghe e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;
b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;
c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) agli esercizi commerciali, artigianali e ai pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale ovvero testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica;».

Art. 3.

(Censimento dei locali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per l'individuazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

2. I comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale*, redigono un apposito piano comunale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri di cui all'articolo 2 presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.

3. La regione, tenuto conto della documentazione trasmessa dai comuni ai sensi del comma 2, provvede alla redazione di un elenco regionale delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, sulla base dei piani comunali di cui al citato comma 2, e procedendo alla verifica della corrispondenza tra i contenuti dei singoli piani comunali e il decreto di cui al comma 1.

4. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

Art. 4.

(Requisiti)

1. Per l'attuazione della presente legge lo Stato, le regioni e gli enti locali, sulla base del principio di sussidiarietà, adottano provvedimenti per la tutela di unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale, che sono sede di botteghe e locali storici o di botteghe d'arte.

2. Sono requisiti che caratterizzano le botteghe e i locali storici, le botteghe d'arte e gli antichi mestieri:

a) lo svolgimento dell'attività nella medesima sede per un periodo non inferiore a cinquanta anni;
b) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio;
c) l'esercizio di un'attività commerciale storica o tradizionale, ovvero lo svolgimento di un antico mestiere con tecniche di lavorazione prevalentemente manuali.

3. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno della bottega o locale storico o della bottega d'arte, pena l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 3. Lo stesso vincolo si applica alle apparecchiature d'epoca e agli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo.

2. Le risorse ripartite tra le regioni ai sensi del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo sono destinate ai comuni che hanno redatto il piano di cui all'articolo 3, comma 2. Le regioni definiscono con proprio provvedimento i criteri di priorità con cui le risorse devono essere ripartite.

3. I comuni applicano alle botteghe e ai locali storici nonché alle botteghe d'arte e agli antichi mestieri inseriti nel piano comunale di cui all'articolo 3, comma 2, approvato dalla regione, l'aliquota minima dell'imposta comunale sugli immobili.

4. Una quota parte del Fondo può essere utilizzata dalle regioni per realizzare corsi di formazione per gli antichi mestieri, eventualmente utilizzando gli enti formativi accreditati; un'ulteriore quota delle risorse del Fondo può essere destinata dalle regioni ai comuni che prevedono l'erogazione di contributi per l'affitto e per il restauro delle botteghe e dei locali storici, nonché delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri.

5. Il regime di aiuti di cui alla presente legge è subordinato al rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Vincoli per i beneficiari dei finanziamenti)

1. La concessione di finanziamenti alle botteghe e ai locali storici, alle botteghe d'arte e agli antichi mestieri prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula, tra gli enti locali, i proprietari delle mura e i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce, tra l'altro, vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e di funzione descritti come meritevoli di tutela nel censimento di cui all'articolo 3.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi qualora i vincoli in essa previsti non siano stati rispettati.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La proposta di Legge dell'On. **Antonio Mazzocchi** è un primo importante passo per l'integrazione di alcune categorie di beni culturali destinate ad aggiungersi a quelle attualmente disciplinate dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Viene naturale, però, porsi alcune domande:

“Dove sono i Maestri Artigiani (quelli di una volta) che dovrebbero starci dentro, visto che in Italia molti di questi artisti artigiani sono quasi scomparsi poiché costretti a chiudere dal SISTEMA vigente rivolto soltanto a CHI FA IMPRESA?...quali saranno le azioni previste dalla proposta di Legge volte a sostenere gli eventuali 'maestri d'Arte e Mestieri sopravvissuti' alla crescente mortalità del settore venutasi a creare nel nostro Paese, i quali, nonostante tutto, intendono tramandare i propri antichi saperi ai propri figli oppure ai giovani apprendisti?”.

Indubbiamente la proposta di Legge dell'On. **Antonio Mazzocchi** sarà un aiuto e tutela per coloro che, già titolari di una Piccola Media Impresa o ditta individuale, realizzano i propri manufatti presso una bottega storica, oppure per coloro che hanno la possibilità e la volontà di aprirne una, accedendo così alla Legge. E di nuovo ci domandiamo: *“Cosa faranno, da chi saranno tutelati, a quale Istituzione potranno rivolgersi o meglio, come saranno riconosciuti i diritti - fermo restando i benefici previsti dal 'Nuovo regime fiscale per piccoli imprenditori e professionisti' - di tutti quegli altri numerosi artisti artigiani, nonché di coloro che operano nelle varie Associazioni e Scuole, riconosciute e non, che vorranno continuare a svolgere e/o a diffondere il proprio sapere presso il proprio domicilio o altrove, poiché non possiedono i requisiti previsti all'art. 4 della proposta di Legge dell'On. Mazzocchi?”.*

Invitiamo i lettori interessati ad inviare le proprie proposte e/o suggerimenti. Saranno portati all'attenzione dell'On. Antonio Mazzocchi e di altri parlamentari nel:

IV Convegno Nazionale

“Arti Applicate, Artigianato Artistico & di Tradizione:

per un riconoscimento istituzionale

organizzato dall'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UNIONE ITALIANA ARTISTI ARTIGIANI previsto presso a Roma presso la Camera dei Deputati – Palazzo Marini - Sala Conferenze

il 19 Novembre 2008

Per le specifiche di sicurezza e per le esigenze di protocollo delle Sedi Politiche istituzionali, l'accesso a Palazzo Marini prevede, pena il divieto di ingresso, la trasmissione all'Ufficio Sicurezza della Camera dei Deputati della lista nominale di tutti i partecipanti ed un abbigliamento consono che comprenda – per gli uomini – giacca e cravatta. [Per l'accesso a Palazzo Marini è necessario essere muniti di un documento di riconoscimento valido.](#) Per iscriversi al Convegno – [la cui partecipazione è gratuita](#) – è necessario comunicare nome e cognome e la tipologia delle eventuali attrezzature audiovisive, [tassativamente entro lunedì 17 novembre 2008](#), alla [Segreteria Organizzativa](#) (fax 075 5899894 – info@uniarti.it – www.uniarti.it). Il modulo di adesione e l'invito con i relatori e gli interventi programmati sono scaricabili dal sito www.uniarti.it Accredito giornalisti: **06 67602125**.